



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato MAGRI LEONARDO (ID FSI 129188)

Con segnalazione alla Giustizia Sportiva del 11 marzo 2016 veniva riferito dall'Arbitro principale del "Campionato Provinciale di Mantova 2016" Ballista Graziano (C.N.) che: il giocatore, alle ore 18.45, dava comunicazione della propria assenza al sig. Trazzi Enrico e non all'arbitro della gara.

Non perveniva alcuna nota difensiva da parte dell'incolpato.

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale vigente della Federazione Scacchistica Italiana dispone che: *"il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi. In tale caso l'Arbitro principale dovrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza. Il diritto di cui sopra spetta al giocatore per soli due turni, anche consecutivi, nell'ambito dello stesso torneo. L'annuncio di un eventuale terza assenza deve essere considerata comunicazione di ritiro. Il giocatore che perde a forfait l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale con le modalità suesposte, deve essere considerato ritirato ingiustificatamente"*.

Il successivo articolo 7.5.3 dispone che: *"il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente"*.

Se da un lato l'assenza deve essere comunicata all'arbitro, nel caso di specie il giocatore ha comunque provveduto a dare notizia dell'indisponibilità sopraggiunta a prendere parte all'ultimo turno contattando una delle due utenze telefoniche indicate nel bando di gara, quella del sig. Enrico Trazzi e lo ha fatto alle ore 18.45, con un'ora e mezza di anticipo rispetto all'orario di inizio dell'ultimo turno.

Per tale motivo, non è disposta alcuna sanzione nei confronti del tesserato MAGRI LEONARDO.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 31/3/2016

**Il Giudice Sportivo Nazionale  
Elia Mariano**